



DECRETO PER L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA

Prot. 473

Del 27/04/2021

LA DIRETTRICE

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia;

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

VISTO il Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Facoltà, come modificato dalla Giunta il 16 dicembre 2015;

SENTITO il Responsabile amministrativo delegato del Dipartimento:

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2021/2022 nei Consigli di Corso di studio/CAD di seguito elencati che afferiscono al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti eleggibili riportato nell'elenco è determinato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto,

Corso di laurea in Psicologia Clinica codice 30036

Art. 2 - Ai sensi dell'art. 5 del regolamento elettorale della Facoltà le elezioni dei rappresentanti degli studenti avvengono come indicato di seguito.

Art. 3 - Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio con un numero di iscritti superiore o uguale a 500 si procede all'elezione su liste predeterminate. Le liste devono essere corredate da non meno di 25 e non più di 50 firme autenticate di studenti del corso di Studio aventi diritto all'elettorato attivo. Per i Consigli di Corso di Studio con un numero di iscritti inferiore a 500 le elezioni avvengono in un'assemblea, appositamente convocata dal presidente del Corso di studio nel periodo stabilito dall'articolo 4 del presente decreto, annunciata con un preavviso di almeno una settimana sui siti web della Facoltà e del Dipartimento.



Art. 4 - Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio del CdS in Psicologia Clinica, codice 30036, la votazione avviene tramite assemblea.

Classe	Denominazione	Codice	n. rappresentanti da eleggere
LM-51	PSICOLOGIA CLINICA	30036	3

La votazione è preceduta da un'assemblea per la presentazione delle candidature nominali, parimenti convocata e pubblicizzata dal Presidente del Corso di Studio.

Le assemblee si tengono nelle date indicate dal Presidente del Corso di Studio e sono preannunciate almeno una settimana prima sui siti web della Facoltà e del Dipartimento.

Di norma l'elezione assembleare avviene su lista unica e determina una unica graduatoria degli eletti.

Ai Presidenti di Corso di studio compete la determinazione delle date e del luogo delle assemblee, la comunicazione alla Direzione del dipartimento e alla Presidenza della Facoltà almeno 10 giorni prima ai fini della pubblicizzazione sui rispettivi siti.

L'assemblea elettorale convocata dal Presidente del Corso di Studio si svolgerà il 5 maggio 2021 a partire dalle ore 18:30 alle ore 19:30 in modalità telematica (link alla videochiamata: <http://meet.google.com/syz-fyso-oyz>), evitando di sospendere tutte le lezioni previste nella giornata. La DATA ELETTORALE è il 7 maggio, orario 9:00 – 13:00.

Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità telematica, garantendo l'anonimato, al fine di evitare assembramenti per contrastare l'epidemia COVID-19.

Compete altresì ai Presidenti la nomina della Commissione elettorale, composta dal Presidente stesso o da un docente da esso delegato, da un docente del Corso, e da uno o due studenti non candidati, partecipa alla commissione un impiegato amministrativo.

La Commissione verifica l'identità dei votanti e il loro diritto al voto e garantisce la correttezza delle operazioni di seggio, procede allo scrutinio dei voti, attesta il risultato e ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento e alla Presidenza della Facoltà.

Art. 5 - L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) al corso di laurea. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea disattivati possono partecipare al voto per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Corso di Studio che ne gestisce il completamento del percorso formativo.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) del corso di laurea.

Non hanno titolo all'elettorato, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che, essendo iscritti ad anni successivi a quello di immatricolazione, non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.



Art. 6 - La pubblicazione dei risultati elettorali avverrà entro 7 giorni e la nomina dei rappresentanti eletti, decorso il termine di 3 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi al Direttore del Dipartimento di psicologia, dei processi di sviluppo e socializzazione, avverrà con decreto direttoriale.

Art. 7 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5.

In assenza di detti requisiti, il Direttore del Dipartimento provvederà ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

Art. 8- Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di Corso decorre dal giorno della nomina con decreto del Direttore e ha durata biennale.

Il mandato cessa in caso di cessazione della qualità di studente del Corso di laurea. Per il completamento del mandato subentra nella funzione di rappresentante lo studente successivo nella lista degli eletti e per lo stesso organismo.

Art. 9 – Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà, ad esclusione dell'articolo 1, dell'articolo 3 comma 1, dell'art. 5 comma 1, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 comma 2, lettera c); l'articolo 12 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà.

Roma, 27/04/2021

La DIRETTRICE
F.to Prof.ssa Anna Maria Speranza